

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di n. 44 apparecchiature a raggi X per il controllo dei pacchi e dei colli in genere, di contrasto all'introduzione di oggetti non consentiti, con facoltà per l'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per l'acquisizione di un'ulteriore fornitura fino ad un massimo di 44 macchine radiogene entro 36 mesi dalla stipula – CIG B5994D13E5

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott. _____, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono presenti:

- il dott. _____, nato a _____ il _____, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell'Amministrazione predetta;

- il _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ come risulta dal _____, documento che rimane depositato presso l'Amministrazione appaltante (di seguito Impresa);

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti acquisiti, che il _____ ha piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente la suindicata Impresa.

Essi componenti, della cui identità personale sono certa, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e

premesse

che con provvedimento n. _____.ID del __ gennaio 2025, questa Amministrazione ha disposto l'avvio di una procedura aperta in ambito comunitario ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1, del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di n. 44 apparecchiature a raggi X per il controllo dei pacchi e dei colli in genere, di contrasto all'introduzione di oggetti non consentiti, con facoltà per l'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per l'acquisizione di un'ulteriore fornitura fino ad un massimo di 44 macchine radiogene entro 36 mesi dalla stipula;

che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione da Consip S.p.A., la Commissione giudicatrice ha proposto in data _____ l'affidamento all'impresa _____, avendo assegnato all'offerta tecnica un punteggio pari a _____ punti e all'offerta economica _____ punti su un valore di ribasso percentuale pari al _____% sul prezzo a base di gara;

che l'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di _____;

oppure,

che l'impresa ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto;

che l'Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l'appalto all'impresa _____, come da provvedimento di aggiudicazione del _____ prot. n. _____.ID avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a € _____ oltre Iva;

che l'Amministrazione con nota n. _____ del _____ ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo all'impresa di presentare i documenti necessari;

che l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che l'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di certificazione antimafia ha avanzato apposita richiesta – prot. n. _____ per il rilascio dell'“informazione antimafia” per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all'articolo 92 del citato decreto, è possibile procedere alla stipula del presente contratto;

ovvero,

che essendo intervenuto riscontro negativo, come si rileva dall'informazione liberatoria antimafia prot. n. _____, dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art. 92, comma 1);

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

- Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it in appresso denominato più brevemente “Amministrazione” ovvero “Stazione appaltante”;
- _____ con sede legale in _____ – Via _____ – CAP _____ – codice fiscale _____ PEC: _____ in appresso denominato più brevemente “Impresa” ovvero “Fornitore”,

tutto ciò premesso

i componenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in particolare, l'allegato I.2 (Attività del Rup) e l'allegato II.14 (Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità);

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;

Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto:

- Patto di integrità;
- Capitolato tecnico;
- Offerta tecnica.

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

- a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
- b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI rese

obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta;

- c) dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;
- d) dal Codice dei contratti pubblici;
- e) dal Codice civile;
- f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- g) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

Il dott. _____ nell'accennata qualità di rappresentante dell'Amministrazione, conferisce al _____, che accetta in nome e per conto dell'impresa _____ da Lui rappresentata, l'appalto per la fornitura di n. 44 apparecchiature a raggi X per il controllo dei pacchi e dei colli in genere, di contrasto all'introduzione di oggetti non consentiti, conforme a quanto previsto nel Capitolato tecnico che consta di n. ____ pagine e alla documentazione costituente l'offerta tecnica proposta dall'Impresa che consta di ____ pagine, documenti che allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante.

Articolo 4 - Importo del contratto

L'importo del contratto ammonta a complessivi € _____ (_____/__), oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.421,87 (millequattrocentoventuno/87). Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna della fornitura e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 23 (Revisione dei prezzi).

Articolo 5 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a Iva per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sarà applicata l'aliquota Iva nella

Articolo 6 - Verifica della conformità

Dalla data di comunicazione, da parte del Fornitore, di ultimazione delle prestazioni. l'Amministrazione avvia entro 30 giorni le operazioni relative alla verifica della conformità della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un rappresentante dell'Impresa.

Le operazioni di verifica di conformità dovranno essere completate entro il tempo previsto dall'art. 116, comma 2, del Codice.

La verifica di conformità sarà effettuata in contraddittorio con rappresentante/i del Fornitore, secondo le modalità previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e sarà finalizzata ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all'articolo 2 (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile) e alle indicazioni/precisazioni fornite dal RUP in fase di controllo preventivo, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni emanate dal RUP.

Gli incaricati della verifica di conformità potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con esito

negativo, a seguito di processo verbale redatto in contraddittorio con l'impresa.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, il verificatore procederà a emettere il certificato di conformità, dalla data del quale decorreranno i termini per la fornitura frazionata successiva e il fornitore sarà tenuto a procedere alla consegna dell'oggetto di fornitura con le modalità e i tempi stabiliti al successivo art. 7 (Consegna della fornitura dopo la verifica di conformità).

In caso di esito negativo della verifica di conformità della fornitura, il personale incaricato dichiarerà, con adeguata motivazione, la "non conformità".

In tale ipotesi, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC); oppure, acquisita la disponibilità da parte del Fornitore alla sostituzione e/o integrazione dell'oggetto di fornitura, l'Amministrazione potrà disporre un'ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna eccezione, saranno a totale carico del Fornitore. In tale ipotesi, le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali potrà aver luogo tale ulteriore verifica saranno concordati con l'Amministrazione; in ogni caso trova attuazione l'applicazione della penale per ritardata consegna della fornitura.

La reintegrazione e/o la sostituzione a seguito della "non conformità" potranno aver luogo una sola volta.

La mancata ripresentazione della fornitura, quando questa è ammessa, entro i termini fissati, comporterà, indipendentemente dall'applicazione della penale, la risoluzione del contratto per inadempimento, l'incameramento della cauzione, nonché la segnalazione all'ANAC. Qualora l'Amministrazione non ritenga di seguire tale procedimento, potrà assegnare un ulteriore termine perentorio, della durata e alle condizioni stabilite dall'Amministrazione. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, l'Amministrazione dichiarerà risolto senz'altro il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intera cauzione e alla denuncia all'ANAC.

Tutti i termini temporali indicati in precedenza decorreranno dal giorno successivo a quello in cui il Fornitore avrà ricevuto la notifica da parte dell'Amministrazione da farsi con posta elettronica certificata (con posta elettronica per gli operatori esteri).

In base a quanto previsto dall'art. 116, comma 2 del Codice, il certificato di verifica di conformità rilasciato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione.

In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice dei contratti.

Articolo 7 - Consegna della fornitura dopo la verifica di conformità

La consegna e l'installazione delle apparecchiature verrà effettuata, franco di ogni spesa, presso le sedi indicate dall'Amministrazione, entro il termine complessivo massimo di 135 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione via Pec di avvio delle prestazioni, secondo le seguenti consegne ed installazioni frazionate:

- n. 20 macchine radiogene per l'anno 2025 in 60 giorni naturali e consecutivi;
- n. 24 macchine radiogene per l'anno 2026 in 75 giorni naturali e consecutivi.

Articolo 8 – Penali

In caso di mancato rispetto dei seguenti termini temporali saranno applicate le penali di seguito specificate.

- a) a) Consegna ed installazione delle apparecchiature: in caso di ritardo nella consegna presso il magazzino di stoccaggio ed installazione presso le sedi individuate oltre i termini stabiliti dal contratto e dal cronoprogramma, la Ditta aggiudicataria sarà assoggettata al pagamento di una penale nella misura dello 0,5 per mille dell'importo complessivo contrattuale netto, per ogni giornata di ritardo, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni per ciascun termine. Dal 31esimo giorno in poi, verrà applicata una penale nella misura dell'1 per mille dell'importo complessivo contrattuale netto, per ogni giornata di ritardo, fino a concorrenza del 10 % del valore contrattuale netto;

- b) Assistenza e ripristino malfunzionamenti: il mancato intervento in loco entro il termine previsto dall'art. 15 del Capitolato tecnico, potrà comportare l'applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- c) Manutenzione preventiva: così come previsto dall'art. 15, ogni apparecchiatura sarà oggetto di manutenzione preventiva almeno una (1) volta nel corso dell'anno solare per i due anni previsti, salvo offerta migliorativa; saranno applicate penali pari a 0,5 per mille del valore complessivo netto del contratto per ogni apparecchiatura che non sia oggetto di manutenzione fino a 10 apparecchiature. Per ogni apparecchiatura successiva alla decima, la penale è aumentata all'1 per mille fino a concorrenza del 10 % del valore contrattuale netto. Rilevata l'inadempienza, l'Amministrazione darà al Fornitore un termine perentorio per l'adempimento tardivo (comunque non esimente l'applicazione della penale) decorso il quale procederà in danno del Fornitore affidando tale adempimento ad altro operatore del settore.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 126, comma 1, del Codice.

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso, segnalare il fatto all'ANAC, nonché far eseguire da altro operatore economico, a conto e rischio del Fornitore stesso, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

Articolo 9 - Esclusioni penalità

Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto dell'Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia omissis le cautele atte a evitarli.

Articolo 10 - Anticipazione e pagamenti

Così come disposto dall'art. 125, comma 1 del Codice, l'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore, a titolo di anticipazione se richiesto, una somma nella misura prevista dal già menzionato articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si dovrà impegnare a comunicare al DEC e/o al RUP l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a loro insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, i già menzionati Funzionari, rilasceranno attestazione.

L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del DEC/RUP circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.

L'Amministrazione provvederà a liquidare l'importo delle fatture, tranne che per l'ultima frazione, costituendo quest'ultima rata di saldo, che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 9 del Codice.

L'emissione dei già menzionati certificati di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice civile.

I mancati tempestivi rilasci delle fatture e/o della cauzione esonera l'Amministrazione da responsabilità per

ritardato pagamento.

Il pagamento delle fatture è eseguito, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 11 - Notifiche al Fornitore

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal Responsabile unico del progetto ovvero dall'Amministrazione secondo le rispettive competenze.

L'impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 12 - Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei suddetti documenti, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dal Fornitore:

- codice civile;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in particolare, l'allegato I.2 (Attività del Rup) e l'allegato II.14 (Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- certificazioni UNI ISO;
- certificazioni CE;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

Articolo 13 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le norme in materia di salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché la normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro.

L'impresa è tenuta a garantire per i propri lavoratori l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali) di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività di cui al presente contratto.

in caso di subappalto:

L'impresa è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale impiegato dall'impresa appaltatrice.

L'Appaltatore si impegna espressamente affinché per tutto il personale, dipendente e/o autonomo, coinvolto nello svolgimento delle attività di cui al Contratto, siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali previsti nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, il RUP

provvederà in base all'articolo suindicato.

Articolo 14 – Clausole sociali per le pari opportunità generazionali, di genere e per l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

L'impresa si obbliga ad assicurare all'occupazione giovanile e a quella femminile una quota rispettivamente pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali.

(in caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

L'impresa si obbliga entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'impresa si obbliga, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di garantire l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'impresa assume l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del presente contratto una certificazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 15 - Interferenze illecite – patti di integrità

INTERFERENZE ILLECITE – Il Fornitore si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari. L'impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati il Fornitore darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle risorse).

PATTI DI INTEGRITA' – L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 16 - Sicurezza e salute nel posto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto.

Articolo 17 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, l'Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a euro _____ (_____/_____) mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa e firmata digitalmente in data _____ da _____, con sede in _____.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 - Interferenze illecite – patti di integrità), l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 18 - Garanzia a fine esecuzione

A garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità emesso ai sensi dell'art. 116 del Codice, l'Impresa è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice, una cauzione ovvero una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo individuata nell'ammontare del 5% del valore del pagamento della fattura relativa all'ultima consegna frazionata.

Decorsi due anni, diventata definitiva la verifica di conformità, la predetta cauzione sarà svincolata.

Articolo 19 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente

Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intestato all'Impresa presso la banca _____ di _____ - IBAN _____.

La persona delegata ad operare sul predetto conto è: il Sig. _____, nato a _____ il _____ – Codice Fiscale: _____;

Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del

Regolamento generale) e verifica prevista dall'articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).

L'impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.

L'impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.

L'impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con sub-contraenti, a pena nullità, un'apposita clausola concernente l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Amministrazione e l'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 119, comma 2, del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 21 - Subappalto e sub-contratti

Si dà atto che l'Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall'art. 119 del codice dei contratti.

Il contratto di subappalto è stipulato, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto a cura dell'Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l'Impresa avrà presentato tutta la documentazione prevista dal comma 5 del citato art. 119.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo ad esso spettante, il Fornitore produrrà all'Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito.

(ovvero nel caso l'impresa non abbia dichiarato di affidare a terzi parte delle prestazioni oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice):

Si dà atto che l'Impresa non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto.

Art. 22 Esercizio del diritto di opzione

L'Amministrazione, come stabilito nella *lex specialis*, avrà la facoltà di esercitare, a proprio insindacabile giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di opzione entro 36 mesi dalla data di stipula del presente contratto, richiedendo un'estensione della fornitura in argomento per un'ulteriore fornitura fino ad un massimo di 44 macchine radiogene. In tal caso, l'ulteriore fornitura dovrà avvenire agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al presente contratto. L'Impresa, in ogni caso, non potrà

vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, rimanendo l'esercizio di tale diritto di esclusiva competenza dell'Amministrazione che potrà anche non azionarlo, dando privilegio, per l'acquisizione di tali medesimi beni, ad altre procedure previste dalla disciplina vigente. Nell'ipotesi che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all'esecuzione della fornitura in opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti.

Articolo 23 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria - Codice Ateco 33.20 (Installazione di macchine e apparecchiature industriali)

La stazione appaltante verifica la variazione del prezzo con cadenza annuale.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Articolo 24 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 211 del codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Articolo 25 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

Articolo 26 - Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per l'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alle verifiche dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 27 - Risoluzione

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 8 (Penali), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d'integrità;
- violazione degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento;
- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inadempienza da parte dell'appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di legge.

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 28 - Recesso

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 123 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso di 30 giorni mediante pec o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14. del Codice, prendendo a riferimento i quattro quinti dell'importo contrattuale di cui al precedente articolo 4 (Importo del contratto). Per fornitura già eseguita deve intendersi solo quella già approntata per la verifica di conformità di cui all'art. 6 (Verifica di conformità).

Articolo 29 - Cessione del contratto – cessione dei crediti

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a

seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del codice dei contratti, e dell'allegato II.14, art. 6 (Cessione dei crediti) ivi richiamato, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati.

Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall'applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall'applicazione dell'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di "verifiche Equitalia";

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dalle Imprese costituenti l'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Articolo 30 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Fornitore dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 31– Codice di comportamento

L'impresa dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto 18 ottobre 2023 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 32 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dell'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 33 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Capitolato tecnico, a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. _____ pagine e n. _____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo la firma digitale sul contratto.

Il rappresentante dell'Amministrazione _____ (firmato digitalmente)

Il rappresentante dell'Impresa _____ (firmato digitalmente)

L'ufficiale rogante _____ (firmato digitalmente)

Approvazione espressa di clausole

L'Impresa dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell'art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:

- art. 8 (Penali), con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di raggiungimento del massimo delle penali;
- art. 10 (Anticipazione e pagamenti), con particolare riferimento all'impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura dell'esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;
- art. 26 (Efficacia del contratto), che subordina l'efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine generale dell'Impresa;
- art. 27 (Risoluzione), con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto.

Il rappresentante dell'Impresa _____ (firmato digitalmente)